



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-06-2019 (punto N 43)

Delibera N 776 del 10-06-2019

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI
Estensore MADDALENA GUIDI
Oggetto

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Determinazioni per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti Campagna 2019/2020

Presenti
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3, del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che mantiene, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura della promozione dei vini dell'Unione nei Paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività, in continuità con la precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n./555/2008 della Commissione;

Richiamato in particolare l'art. 4 del Regolamento 2016/1149 sopra citato, in cui si dispone che a partire dal 18 luglio 2016 un soggetto che ha beneficiato del sostegno per una determinata operazione di promozione su un Paese terzo o su un mercato di un Paese terzo non può beneficiarne per più di 3 anni e, se gli effetti dell'operazione lo giustificano, il sostegno può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS), notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2018, che contiene, tra l'altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019/2023;

Visto il Decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 concernente "OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione" di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" (di seguito decreto ministeriale);

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 30/05/2019 n. 38781 recante "OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019" (di seguito decreto direttoriale), così come rettificato dal decreto direttoriale n. 41666 del 10/06/2019;

Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 477 dell'8 aprile 2019, con la quale, tra l'altro, è stata attivata la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2019/2020, destinandole risorse pari a euro 11.000.000,00, rinviando ad un successivo atto l'adozione delle determinazioni da adottare per l'applicazione della misura sul territorio regionale;

Richiamata la decisione della Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 avente per oggetto "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ed in particolare l'art. 6 dell'allegato I, in cui ai fini della definizione di micro imprese, piccole e medie imprese, sono determinati i dati delle imprese da prendere in riferimento;

Ravvisata la necessità di adottare tempestivamente le determinazioni per l'applicazione della misura della promozione sul territorio regionale, in considerazione che, secondo quanto disposto all'articolo

6, comma 2, del decreto ministeriale, il termine ultimo entro cui AGEA stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti è il 15 ottobre 2019, consentendo così alle imprese interessate di programmare la propria attività;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale in cui si dispone che i soggetti proponenti possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di progetti di cui al comma 1 lettere a) progetti nazionali, b) progetti regionali e c) progetti multi regionali del medesimo articolo 5;

Visto il comma 3 del medesimo articolo 5 del decreto ministeriale in cui si dispone che le Regioni possono prevedere la partecipazione o presentazione di più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, in quanto, sulla base della esperienza maturata nelle precedenti annualità, sul territorio regionale risultano presenti imprese che per la molteplicità di tipologie di vino prodotte hanno necessità di diversificare la propria strategia di marketing rivolgendosi a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi diversi con progetti distinti;

Ritenuto pertanto che il medesimo soggetto proponente o soggetto partecipante possa presentare o partecipare a più progetti, purché siano rivolti a Paesi terzi o mercati di Paesi terzi diversi;

Visto l'articolo 5 del decreto ministeriale ed in particolare la lettera c) del comma 1, in cui si dispone che possono essere ammessi a finanziamento anche i progetti multi regionali, nonché il comma 3 dell'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale, che dà facoltà alle Regioni di attivare o meno i progetti multi regionali, indicandolo nel proprio avviso;

Considerato che la riserva dei fondi della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero per il finanziamento dei progetti multi regionali ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 5 del decreto ministeriale è pari a tre milioni di euro, e che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto ministeriale, le Regioni che decidono di partecipare ai progetti multi regionali devono garantire un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi di quota nazionale e che, qualora quest'ultimo non disponga di risorse sufficienti, le Regioni possono integrare con risorse di quota regionale, fino a un massimo del 50% del contributo richiesto;

Considerato altresì che, in attuazione della lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per la campagna 2019/2020 sono ammissibili a finanziamento anche i progetti a valere sui fondi di quota nazionale, dando quindi ai soggetti interessati la possibilità di presentare progetti nazionali che coinvolgono almeno cinque Regioni;

Considerato che, sulla base della esperienza maturata nelle precedenti annualità, il fabbisogno sulla misura della promozione nell'ambito della Regione Toscana è generalmente molto elevato;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra illustrato, non attivare i progetti multi regionali, al fine di destinare le risorse regionali esclusivamente al finanziamento di progetti regionali;

Visto il comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale in cui si dispone che i progetti hanno una durata massima di tre anni, dando facoltà alle Regioni di stabilire nei propri avvisi una durata massima inferiore per i progetti regionali;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che i progetti devono avere una durata massima di 12 mesi;

Visto il comma 1 dell'articolo 11 del decreto ministeriale, in cui vengono definiti i criteri di priorità in base ai quali devono essere valutati i progetti ammissibili;

Rilevato che, secondo quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo 11, le Regioni possono quantificare il peso dei singoli criteri di priorità, fermo restando che, secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 11, la valutazione dei progetti ammissibili avviene attribuendo ai criteri da un minimo di 1 ad un massimo di 20 punti;

Rilevato altresì che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 11 del decreto ministeriale i

punteggi massimi dei criteri di priorità di cui alle lettere c), d) e), f) g) e h), del comma 1 dell'art. 11, devono avere un peso minore o uguale a quello attribuito ai criteri di priorità di cui alle lettere a) e b);

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di attribuire una propria ponderazione ai criteri di priorità, al fine della predisposizione dell'elenco dei soggetti proponenti ammissibili a contributo, nonché di definire i criteri di priorità da valorizzare in caso di parità di punteggio nella graduatoria dei soggetti proponenti ammissibili, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto ministeriale;

Visto l'articolo 13 del decreto ministeriale ed in particolare il comma 6, nel quale si dispone che, per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i 3 milioni di euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato, dando facoltà alle Regioni di fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo un limite massimo di contributo pubblico spettante per ciascun progetto nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza 2019/2020, non superiore a euro 800.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato, in considerazione della necessità di garantire il finanziamento di un numero di progetti tali da assicurare l'efficacia della misura;

Visto il comma 7 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, nel quale si dispone che per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 250.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 500.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, dando facoltà alle Regioni di fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2019/2020, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 80.000,00 euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo, ed a 40.000,00 euro per Paese terzo o mercato del paese terzo qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o mercati di Paesi terzi, in quanto ritenuti limiti adeguati per la realtà vitivinicola toscana;

Visto il decreto direttoriale ed in particolare l'articolo 5 comma 1 in cui si dispone che i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 750.000 litri, e che, nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 75.000 litri;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 5 del decreto direttoriale, in cui si dispone che le Regioni nei propri avvisi possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato, diversi da quelli sopra indicati, ma comunque superiori a 50 ettolitri per ciascun soggetto partecipante;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, al fine di garantire il finanziamento di un congruo numero di progetti e la partecipazione alla misura anche alle piccole e/o micro imprese, stabilendo quanto segue:

- i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico

del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 15.000 litri;

- nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del comma 1, articolo 3 del decreto ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 5.000 litri per ciascun soggetto partecipante;

Visto il comma 6 dell’articolo 5 del decreto direttoriale in cui si dispone che ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 15.000,00 e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro 10.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;

Visto il comma 7 del medesimo articolo 5 del decreto direttoriale in cui si dispone che le Regioni nei propri avvisi possono fissare contributi minimi diversi rispetto a quelli sopra richiamati;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 3.000,00, al fine di garantire la partecipazione alla misura anche alle piccole e/o micro imprese e che qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro 2.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: “Determinazioni per l’applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti – Campagna 2019/2020”;

Visto il comma 2 dell’articolo 10 del decreto ministeriale, in cui si dispone che i progetti di promozione regionali devono essere presentati sulla base delle modalità operative e procedurali emanate dalle Regioni mediante un proprio avviso, adottato in conformità con l’avviso predisposto dal Ministero ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 10;

Ritenuto di dare mandato al dirigente responsabile del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di adottare con successivo atto l’avviso di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale, per la campagna 2019/2020, al fine di definire le modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di promozione, in conformità con l’avviso adottato dal Ministero con il decreto direttoriale sopra richiamato;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 1207 del 29/10/2018 avente per oggetto “Sviluppo Toscana S.p.A.: approvazione degli indirizzi per l’attività 2019 ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4 della L.R. 28/2008, come modificata dalla L.R. 19/2018. Definizione delle modalità organizzative e contabili a regime in applicazione della L.R. 19/2018 e approvazione del modello Scheda Attività”, e s.m.i.i., con la quale fra le attività istituzionali a carattere continuativo facenti capo a Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2019 è stata inserita l’attività di “Supporto e assistenza tecnica per l’attuazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al Regolamento (UE) 1308/2013 (OCM Unica), finalizzato alla elaborazione della graduatoria dei progetti ammissibili e gestione delle eventuali varianti di progetto”;

Visto il comma 1 dell’articolo 12 del decreto ministeriale, che prevede l’istituzione presso le Regioni di appositi Comitati di valutazione dei progetti presentati;

Ritenuto di dare mandato al Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” di procedere alla costituzione del Comitato di valutazione dei progetti sopra richiamato ai sensi della lettera k bis) dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2009;

Richiamato il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;

Rilevato che la dotazione nazionale per il finanziamento della misura è al momento garantita fino all'esercizio finanziario 2019/2020;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione sopra citato;

Visto in particolare l'articolo 1, primo capoverso, lettera 1bis del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, in cui si dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione il proprio progetto di programma nazionale di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1 marzo 2018 e che, qualora le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguino di conseguenza i propri programmi di sostegno, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno relativi al quinquennio 2014/2018 e la programmazione del quinquennio 2019/2023;

Richiamato il Decreto ministeriale 3843 del 3 aprile 2019, avente per oggetto “Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto.”, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 2 in cui si dispone che “a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione Europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti”;

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 e al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di adottare, per la campagna 2019/2020, le determinazioni per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, nonché per la definizione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti, come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di non attivare i progetti multi regionali;
- 3) di dare mandato al dirigente responsabile del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di adottare, con successivo atto, per la campagna 2019/2020, l'avviso di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 concernente “OCM Vino - Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”, al fine di definire le

modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di promozione, in conformità con l'avviso predisposto dal Ministero con decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019;

4) di dare mandato al Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” di procedere alla costituzione del Comitato di valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto ministeriale n. 3893/2019;

5) di rimandare, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale n. 3893/2019 e con il decreto direttoriale n. 38781/2019.

Il presente atto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI